

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 69 DEL 28.09.2006**

**OGGETTO: Modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina dell'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO il Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 02.07.1993 e modificato e integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 77 del 14.10.1994, n. 42 del 03.07.2001, n. 7 del 06.03.2003 e n. 38 del 20.04.2004;

CONSIDERATO che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 17 agosto 2005, n. 174, nuove disposizioni hanno disciplinato l'attività di acconciatore, attività precedentemente denominata barbiere e parrucchiere per uomo e donna;

TENUTO CONTO che con deliberazione n. 714 del 14 marzo 2006 la Giunta Regionale del Veneto ha abrogato il libretto sanitario per barbieri, parrucchieri per uomo e donna ed estetiste e per il personale apprendista;

RITENUTO OPPORTUNO recepire nel regolamento le caratteristiche strutturali e le dotazioni igienico assistenziali che le nuove attività devono possedere, disposizioni previste dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.L.S.S. 21 con nota datata 08.11.2004 prot. n. 37200;

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione Comunale modificare le distanze minime tra esercizi simili, apportando le seguenti variazioni:

- l'esclusione dell'effetto di attrazione dell'esercizio, parametro che andava ad incrementare il numero dei residenti;
- la riduzione del numero degli addetti necessari per l'attività.

PRESO ATTO che, in materia di distanze minime tra esercizi simili, si andranno a modificare i seguenti punti:

- punto 3: si passa da un incremento del numero dei residenti fino al 5% per considerare il flusso di attrazione dallo stesso esercitato al numero dei residenti risultante dall'Anagrafe della popolazione residente;
- punto 5: si passa da un addetto ogni 1000 residenti per l'attività di barbiere e un addetto ogni 250 residenti per l'attività di parrucchiere per uomo e donna ad un addetto ogni 70 residenti per l'attività di acconciatore e da un addetto ogni 1300 residenti per l'attività di estetista ad un addetto ogni 130 residenti;

CONSIDERATO che, al fine di una partecipazione al procedimento, la bozza di regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista è stata inviata alla Commissione Provinciale per l'Artigianato c/o la Camera di Commercio, alla Confederazione Nazionale Artigianato, all'Unione Provinciale Artigiani e all'Associazione Artigiani Riuniti con nota del 14.08.2006 prot. n. 16719 per richiedere un parere sulle modifiche apportate;

VISTO il parere favorevole alla modifica del regolamento espresso dall'Associazione Artigiani Riuniti con nota del 19.09.2006 prot. n. 18837;

CONSIDERATO che le altre associazioni non hanno espresso alcun parere;

TENUTO CONTO che a seguito delle seguenti considerazioni:

- sono state apportate modifiche a tutti gli articoli del regolamento che riportavano la dicitura barbiere e parrucchiere per uomo e donna ora acconciatore inserendo poi le nuove disposizioni stabilite dalla Legge n. 174/2005;
  - sono stati tolti tutti i riferimenti all'abrogata commissione consultiva comunale;
  - è stata sostituita la competenza del Sindaco con quella del Funzionario Dirigente a seguito delle disposizioni previste dall'articolo 109, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
  - l'articolo 20 è stato sostituito con le disposizioni dell'Azienda U.L.S.S. 21 comunicate con nota datata 08.11.2004 prot. n. 37200, articolo ora identificato con il numero 17;
  - l'articolo 23 è stato sostituito con le disposizioni della deliberazione regionale n. 714 del 14.03.2006, articolo ora identificato con il numero 20;
  - l'articolo 26 è stato oggetto di modifiche ai punti 3 e 5, articolo ora identificato con il numero 23;
  - nell'articolo 27 l'importo delle sanzioni amministrative è stato convertito da lire a euro introducendo le sanzioni previste per l'esercizio dell'attività di acconciatore, articolo ora identificato con il numero 24;
  - l'articolo 29 ha recepito le nuove disposizioni stabilite dalla Legge n. 174/2005 in materia di conversione delle vecchie autorizzazioni, articolo ora identificato con il numero 26;
- si ritiene opportuno abrogare il regolamento per l'esercizio delle attività di barbiere parrucchiere per uomo e donna ed estetista del Comune di Zevio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 02.07.1993 e successive modifiche (deliberazioni n. 77 del 14.10.1994, n. 42 del 03.07.2001, n. 7 del 06.03.2003 e n. 38 del 20.04.2004) e approvare la nuova bozza di regolamento con le modifiche sopra indicate;

TENUTO CONTO di quanto emerso dalla discussione in merito ad una più coerente formulazione dell'oggetto della deliberazione;

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

ESPERITA la votazione palese ed eseguito il computo dei voti si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 15

Consiglieri votanti: n. 15

- voti favorevoli: n. 15 (Lista Tezza Sindaco – Zevio per le libertà // Lista Penazzo Sindaco // Lista L'Ulivo – Insieme per Zevio)

- voti contrari: ===

Consiglieri astenuti: ===.

Il Presidente proclama l'esito della votazione.

## D E L I B E R A

1. DI ABROGARE il regolamento per l'esercizio delle attività di barbiere parrucchiere per uomo e donna ed estetista del Comune di Zevio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 02.07.1993 e successive modifiche (deliberazioni n. 77 del 14.10.1994, n. 42 del 03.07.2001, n. 7 del 06.03.2003 e n. 38 del 20.04.2004);
2. DI APPROVARE il regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista del Comune di Zevio, di cui all'allegato A) della presente deliberazione, regolamento che recepisce le seguenti modifiche:

- tutti gli articoli riportanti la dicitura barbiere e parrucchiere per uomo e donna ora acconciatore sono stati modificati inserendo le nuove disposizioni stabilite dalla Legge n. 174/2005,
- sono stati tolti tutti i riferimenti all'abrogata commissione consultiva comunale,
- è stata sostituita la competenza del Sindaco con quella del Funzionario Dirigente a seguito delle disposizioni previste dall'articolo 109, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000,
- l'articolo 17 (ex 20) è stato sostituito con le disposizioni dell'Azienda U.L.S.S. 21 comunicate con nota datata 08.11.2004 prot. n. 37200,
- l'articolo 20 (ex 23) è stato sostituito con le disposizioni della deliberazione regionale n. 714 del 14.03.2006,
- l'articolo 23 (ex 26) è stato oggetto di modifiche ai punti 3 e 5,
- nell'articolo 24 (ex 27) l'importo delle sanzioni amministrative è stato convertito da lire a euro introducendo le sanzioni previste per l'esercizio dell'attività di acconciatore,
- l'articolo 26 (ex 29) ha recepito le nuove disposizioni stabilite dalla Legge n. 174/2005 in materia di conversione delle vecchie autorizzazioni;

3. DI DARE ATTO che l'oggetto iscritto all'ordine del giorno è riformulato come segue:  
“Abrogazione del regolamento comunale per la disciplina dell'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista. Adozione nuovo regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista”;
4. DI DARE ATTO che il regolamento comunale per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista entrerà in vigore ai sensi dell'articolo 77 dello Statuto Comunale vigente.

## INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

Prima dell'inizio della discussione entra il Consigliere Caneva.

**Il Sindaco** illustra l'argomento evidenziando le modifiche da apportare al regolamento comunale per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 1993 e successivamente modificato, a seguito dell'entrata in vigore della legge 17 agosto 2005, n. 174 delle disposizioni regionali e dell'AULSS n. 21:

- l'attività precedentemente denominata "barbiere e parrucchiere per uomo e donna" è sostituita in tutte le parti del regolamento con "l'attività di acconciatore";
- è stato abrogato il libretto sanitario per barbieri, parrucchieri per uomo e donna ed estetiste e per il personale apprendista;
- è stata abrogata la commissione consultiva comunale;
- sono state modificate le distanze minime tra esercizi similari apportando alcune variazioni: l'esclusione dell'effetto di attrazione, la riduzione del numero degli addetti per l'attività,
- il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione ora è previsto: -un addetto ogni 70 residenti per l'attività di acconciatore (nel precedente era previsto un addetto ogni 1.000 residenti per l'attività di barbiere e un addetto ogni 250 residenti per l'attività di parrucchiere per uomo e donna) – un addetto ogni 130 residenti per l'attività di estetista (nel precedente era previsto un addetto ogni 1.300 residenti),
- è stato aggiornato l'importo delle sanzioni,
- è stato inserito un articolo che riguarda la conversione delle vecchie autorizzazioni.

Dopo l'esposizione dettagliata delle modifiche **il Sindaco** preannuncia l'adozione di un nuovo regolamento con l'abrogazione di quello precedente.

**Il Consigliere Spillari, (Lista L'Ulivo – Insieme per Zevio)**, dopo la proposta del Sindaco, ritiene che l'oggetto posto all'ordine del giorno non sia corretto, in quanto si riferisce soltanto alla modifica del vecchio regolamento non alla sua abrogazione nè all'adozione di uno nuovo.

**Il Sindaco** ritiene che, in ogni caso, si tratta della modifica di quello precedente.

**Il Segretario**, prende atto di quanto evidenziato dal Consigliere Spillari, precisando che l'oggetto potrà essere riformulato come segue: "Abrogazione del Regolamento comunale per la disciplina dell'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista. Adozione nuovo Regolamento per la disciplina dell'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista".

**Il Consigliere Spillari** evidenzia che con l'adozione del nuovo regolamento si apre la possibilità di aprire molti negozi con il rischio di inflazione per le attività di acconciatore e di estetista.

**Il Sindaco** risponde che ci si sta adeguando alla logica di mercato ed ironicamente afferma "ci ha convinti il Ministro Bersani".

**Il Consigliere Maccachero** chiede perché è arrivata soltanto una risposta da parte delle associazioni di categoria.

**Il Sindaco** risponde perché nel termine le altre non hanno risposto. In ogni caso il parere non è obbligatorio.

Dopo ulteriori precisazioni dell'Assessore Lorenzoni a domande del Consigliere Spillari, si passa alla votazione.

**REGOLAMENTO**  
**PER L'ESERCIZIO DELLE**  
**ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**  
**ED ESTETISTA**  
**DEL COMUNE DI ZEVIO**

## INDICE

### **Capo I Disposizioni generali**

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	pag. 4
Articolo 2 - Autorizzazione amministrativa all'esercizio	pag. 4
Articolo 3 - Contenuti dell'autorizzazione	pag. 5
Articolo 4 - Tipologia delle autorizzazioni	pag. 6
Articolo 5 - Attività svolte presso l'abitazione	pag. 6
Articolo 6 - Attività didattiche	pag. 7

### **Capo II Norme per il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione**

Articolo 7 - Domanda di autorizzazione	pag. 8
Articolo 8 - Rilascio dell'autorizzazione	pag. 9
Articolo 9 - Norme sull'autorizzazione	pag. 9
Articolo 10 - Inizio dell'attività	pag. 10
Articolo 11 - Modifiche	pag. 10
Articolo 12 - Sospensione dell'attività	pag. 10
Articolo 13 - Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa	pag. 11
Articolo 14 - Trasferimento della sede	pag. 12
Articolo 15 - Ricorsi	pag. 12

### **Capo III Norme igienico-sanitarie**

Articolo 16 - Accertamenti igienico-sanitari	pag. 12
Articolo 17 - Requisiti igienici dei locali	pag. 13
Articolo 18 - Requisiti igienici delle attrezzature	pag. 14
Articolo 19 - Norme igieniche per l'esercizio delle attività	pag. 15
Articolo 20 - Controlli sanitari del personale	pag. 15

### **Capo IV Orari e tariffe**

Articolo 21 - Orari	pag. 16
Articolo 22 - Tariffe	pag. 16
Articolo 23 - Distanze minime tra esercizi	pag. 16

## **Capo V    Controlli e sanzioni**

Articolo 24 - Controlli e sanzioni	pag. 18
Articolo 25 - Abusivismo	pag. 18

## **Capo VI    Norme transitorie e finali**

Articolo 26 - Conversione delle vecchie autorizzazioni di barbiere e parrucchiere per uomo e donna	pag. 19
Articolo 27 - Sospensione, decadenza dell'autorizzazione	pag. 20
Articolo 28 - Provvedimenti d'urgenza	pag. 20
Articolo 29 - Abrogazione norme precedenti	pag. 20

## **CAPO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Articolo 1**

##### Oggetto del regolamento

- 1 - Le attività di acconciatore (attività precedentemente denominate barbiere e parrucchiere per uomo e donna) e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla Legge Regionale 27 novembre 1991, n. 29, dalla Legge 17 agosto 2005, n. 174 e dalle disposizioni del presente regolamento.
- 2 - Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.
- 3 - Non sono soggette al presente regolamento:
  - A) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
  - B) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Articolo 2**

##### Autorizzazione amministrativa all'esercizio

- 1 - Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore o di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Funzionario Dirigente Responsabile del Servizio.
- 2 - E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.
- 3 - Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni.
- 4 - L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo articolo 23.

#### **Articolo 3**

##### Contenuti dell'autorizzazione

- 1 - L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicati.
- 2 - L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore e di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società, compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo articolo 23, purché per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.
- 3 - I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di acconciatore e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'articolo 7, comma 2, della Legge 1/90.
- 4 - Nella autorizzazione devono essere indicati:
  - la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata;
  - il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione;
  - la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
  - il nominativo del direttore dell'azienda nel caso di società non artigiana o nel caso previsto dall'articolo 5, comma 3, della Legge 443/85.
- 5 - Nell'autorizzazione per l'attività di estetista devono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso ai sensi della Legge 1/90.
- 6 - Le imprese artigiane autorizzate all'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista hanno la facoltà di vendere o cedere alla clientela, senza necessità di presentazione della comunicazione di esercizio di vicinato di cui al Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114, prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti quali prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati.

## **Articolo 4**

### Tipologia delle autorizzazioni

- 1 - Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 possono essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:
  - A) **ACCONCIATORE**: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale.  
Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi sopra indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
  - B) **ESTETISTA**: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia

quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tali attività e l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla Legge Regionale 27 novembre 1991, n. 29.

## **Articolo 5**

### Attività svolte presso l'abitazione

- 1 - Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

## **Articolo 6**

### Attività didattiche

- 1 - Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi o esercitate temporaneamente ai fini promozionali, sono sottoposte ad autorizzazione temporanea.
- 2 - Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato alle distanze minime ma soltanto alle seguenti condizioni:
  - A) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
  - B) possesso di un valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta rilasciato dal competente Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.L.S.S. 21, sia da parte dei responsabili nonché degli allievi;
  - C) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
  - D) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
  - E) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.
- 3 - Al termine del periodo autorizzato il titolo autorizzativo deve essere riconsegnato.

## **CAPO II**

### **Norme per il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione**

## **Articolo 7**

### Domanda di autorizzazione

- 1 - La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività soggette al presente regolamento va presentata in carta legale al Funzionario Dirigente Responsabile del Servizio e deve contenere i seguenti dati essenziali:

- A) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- B) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto A) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all'Albo delle imprese artigiane;
- C) precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività;
- D) dichiarazione del possesso delle rispettive qualificazioni professionali rilasciate dalla competente C.P.A. per il richiedente o, in caso di società, per il/i socio/i lavorante/i o per il direttore dell'azienda, in caso di società non artigiana.

2 - Alla domanda deve essere allegati i seguenti documenti:

A) documentazione relativa a:

- 1) requisiti professionali di cui alla Legge 1/90, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista;
- 2) requisiti professionali di cui alle Leggi 174/2005 e 161/63 e successive modificazioni ed integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di acconciatore.

Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o ad ognuno dei soci partecipanti nel caso di società tenuta all'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ovvero al direttore di azienda nel caso di società non artigiana;

- B) planimetria in scala dei locali ove si intende esercitare l'attività;
- C) copia autentica ai sensi di legge dell'atto costitutivo e dello statuto della società, aggiornati, o dell'atto costitutivo di società di fatto registrato all'ufficio del registro;
- D) dichiarazione del proprietario dei locali attestante l'impegno di concedere in affitto i locali stessi al richiedente qualora la domanda ottenga esito favorevole (nel caso che il richiedente sia proprietario dell'immobile deve dichiararlo nella domanda di cui al primo comma di cui al presente articolo).

3 - L'interessato dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di certificazioni antimafia.

4 - Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio protocollo del Comune. Nel caso in cui le domande fossero presentate incomplete o in forma irregolare, si prenderà per valida la data dell'avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda stessa, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Articolo 8**

### Rilascio dell'autorizzazione

- 1 - Il Funzionario Dirigente Responsabile del Servizio, accertato il possesso delle qualificazioni professionali nonché la congruenza con il successivo articolo 23, comunica al richiedente l'esito dell'istanza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica.
- 2 - Il provvedimento di diniego deve essere motivato e deve contenere l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.
- 3 - Il rifiuto di accordare l'autorizzazione, motivato, deve essere comunicato al richiedente entro i termini seguenti:
  - a) trenta giorni dalla richiesta, con riferimento all'attività di acconciatore;
  - b) novanta giorni dalla richiesta, con riferimento all'attività di estetista.
- 4 - Nel caso di accoglimento della domanda, nella comunicazione di cui al primo comma del presente articolo dovranno essere indicate tutte le prescrizioni che il Funzionario Dirigente

Responsabile del Servizio intenderà adottare per il rilascio dell'autorizzazione ed in particolare dovrà essere richiesto:

- a) nulla osta all'idoneità sanitaria dei locali e, per l'attività di estetista, anche quella relativa alle attrezzature di cui alla Legge 1/90 e alla L.R. 29/91;
- b) idoneità urbanistica dei locali in cui s'intende svolgere l'attività;
- c) osservanza della legge sul bollo.

Chi ha ottenuto il parere favorevole all'apertura, deve attivare l'esercizio entro 180 giorni, producendo tutta la documentazione prevista per legge e richiesta in conformità al dettato della Legge 241/90, pena la decadenza del parere favorevole espresso.

5 - Del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere data comunicazione ai seguenti uffici:

- a) Commissione Provinciale per l'Artigianato;
- b) Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;
- c) Ufficio Tributi del Comune;
- d) Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.L.S.S. 21.

## **Articolo 9**

### Norme sull'autorizzazione

- 1 - Nell'autorizzazione per l'attività di estetista devono essere indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso.
- 2 - L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta degli organi preposti al controllo e vigilanza.
- 3 - Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia dell'autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

## **Articolo 10**

### Inizio dell'attività

- 1 - Chi ha ottenuto l'autorizzazione deve produrre entro 120 giorni dall'inizio dell'attività al competente ufficio comunale il certificato d'iscrizione all'Albo Provinciale delle imprese artigiane o al Registro Imprese per le imprese non artigiane.
- 2 - Alle imprese artigiane che non comprovano la loro iscrizione nell'apposito Albo nei termini suddetti si procederà a dichiarare decaduta l'autorizzazione.

## **Articolo 11**

### Modifiche

- 1 - La modifica sostanziale dei locali, la modifica e/o il potenziamento delle attrezzature rispetto a quanto autorizzato inizialmente deve essere preventivamente comunicata al Funzionario Dirigente Responsabile del Servizio per le verifiche di legge.
- 2 - Il Funzionario Dirigente Responsabile del Servizio, una volta valutata la possibilità di autorizzare o meno le modifiche richieste o la possibilità di prendere atto delle modifiche, ne dà

comunicazione all'interessato. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge, il Funzionario Dirigente ne vieta l'attuazione.

- 3 - Per l'attività di estetista la modifica delle apparecchiature comporta la variazione dell'autorizzazione, fermo restando quanto disposto ai commi precedenti.

## **Articolo 12**

### Sospensione dell'attività

- 1 - La sospensione dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni e fino ad un massimo di 90 giorni deve essere comunicata al Funzionario Dirigente Responsabile del Servizio.
- 2 - La sospensione dell'attività per un periodo superiore ai 90 giorni continuativi deve essere autorizzata dal Funzionario Dirigente Responsabile del Servizio nei seguenti casi:
  - A) per gravi indisponibilità fisiche, debitamente comprovate;
  - B) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
  - C) per lavori di ristrutturazione dei locali, su richiesta dell'Azienda U.L.S.S. 21.

## **Articolo 13**

### Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

- 1 - Entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività, il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.
- 2 - Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, purché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.
- 3 - Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione del Comune. Qualora, a decorrere dalla data predetta, non inizi l'attività entro il termine di 180 giorni, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
- 4 - Il subentrante per atto tra vivi, privo della qualificazione professionale alla data di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto la qualificazione professionale e chiesta l'autorizzazione. Qualora non ottenga la qualificazione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
- 5 - In caso d'invalidità, di morte, di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati o il tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono continuare l'esercizio dell'impresa per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato, il cui nominativo sarà annotato nell'autorizzazione. Trascorso il quinquennio, ovvero al compimento della maggiore

età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto, salvo che l'interessato non compri il possesso di tutti i requisiti.

- 6 - Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima, è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio che ha diritto di ottenerla, se in possesso dei requisiti. Qualora non chieda l'autorizzazione e non inizi l'attività entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività.
- 7 - I termini previsti ai commi 3, 4 e 6 del presente articolo sono prorogabili dal Funzionario Dirigente Responsabile del Servizio, su istanza di parte, per comprovati motivi non imputabili all'interessato.

#### **Articolo 14**

##### Trasferimento della sede

- 1 - Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al Funzionario Dirigente Responsabile del Servizio osservando le norme del presente regolamento.
- 2 - In caso di forza maggiore, il Funzionario Dirigente Responsabile del Servizio può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo dell'attività in altri locali della medesima zona, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.

#### **Articolo 15**

##### Ricorsi

- 1 - Contro il provvedimento del Funzionario Dirigente Responsabile del Servizio che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

### **CAPO III**

#### **Norme igienico-sanitarie**

#### **Articolo 16**

##### Accertamenti igienico-sanitari

- 1 - L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione e dell'idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio, è di competenza del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.L.S.S. 21.

- 2 - I procedimenti tecnici usati in dette attività dovranno essere conformi alle norme di legge e comunque non nocivi. Il loro accertamento è demandato ai competenti organi sanitari e di vigilanza.

## **Articolo 17**

### Requisiti igienici dei locali

- 1 - Le attività di cui all'articolo 1 del presente Regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.
- 2 - Le nuove attività di acconciatore ed estetista dovranno possedere le seguenti caratteristiche strutturali e le seguenti dotazioni igienico assistenziali:

#### CARATTERISTICHE LOCALI

- Dimensioni minime: almeno 9 mq. al netto di accessori, sala attesa ecc.;
- Altezza minima: locali di lavorazione ed eventuale locale attesa m. 2,70 e locali accessori m. 2,40;
- Illuminazione: obbligatoriamente naturale e diretta, con una superficie illuminante pari ad almeno 1/10 della superficie dei locali (va esclusa dal calcolo la porzione di superficie vetrata compresa tra la quota 0 e la quota + 0,70);
- Aerazione: naturale e diretta per una superficie finestrata apribile pari ad almeno 1/20 della superficie dei locali, senza il contributo derivante da porte o portoni;

#### LOCALI ACCESSORI NECESSARI

- Un ripostiglio ove riporre materiali ed attrezzature per la pulizia nonché eventuali rifiuti;
- Un magazzino per materiali di consumo e materie prime (in alternativa al magazzino sono accettati anche armadi chiusi in numero sufficiente allo scopo);
- Un servizio igienico con locale antibagno dotato di lavabo, in uso sia al personale che al pubblico, per attività di superficie complessiva fino a 70 mq. e con un numero di addetti fino a 4; per attività di superficie maggiore di 70 mq. o con più di 4 unità saranno necessari due servizi igienici con antibagno;
- In presenza di personale subordinato fino a 5 addetti compreso il titolare, uno spogliatoio di superficie pari ad almeno mq. 1,50 per addetto; con più di 5 addetti complessivi e di sesso diverso, due spogliatoi uno per i maschi ed uno per le femmine;

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Nei laboratori di estetica:

- Le singole cabine potranno essere realizzate con pareti fisse o mobili, da pavimento a soffitto oppure di altezza non superiore a m. 2,20; nel caso di tamponamenti da pavimento a soffitto, ogni cabina dovrà usufruire di superficie aeroilluminante propria e, nel caso di divisori non a soffitto, per garantire una efficace ventilazione, dovrà essere provvista, nella parte inferiore di una delle pareti o della porta, di una griglia di adeguate dimensioni, rivolta verso uno spazio comune ; in alternativa i divisori delle cabine dovranno essere sollevati dal pavimento di 5 -10 cm.;
- Tutte le cabine utilizzate per i trattamenti (esclusi pertanto i solarium) dovranno possedere pareti lavabili ed impermeabili fino ad una altezza di m. 2;
- Le cabine per i trattamenti corpo dovranno essere dotate di lavabo e servite da docce raggiungibili senza transito attraverso spazi comuni;

- Qualora l'estetista eseguisse anche tatuaggi od effettuasse l'applicazione di piercing, uno dei box in uso al laboratorio dovrà essere deputato esclusivamente a detta attività, dovrà essere provvisto di lavabo con acqua corrente calda e fredda e, nel caso non venissero impiegati esclusivamente materiali e prodotti monouso, detto box dovrà possedere una zona per il lavaggio disinfezione e sterilizzazione e dovrà essere provvisto di armadietti o contenitori per attrezzatura pulita e sporca. In alternativa alla zona lavaggio, le operazioni di pulizia e sterilizzazione potranno essere eseguite in un altro box, esclusivamente adibito a tale uso e con le medesime dotazioni e caratteristiche di quello per i tatuaggi;

Nei laboratori di acconciatore:

- Le pareti adiacenti o delimitanti le zone di lavaggio dovranno essere rivestite in materiale lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di m. 2.
- 3 - Eventuali attività esistenti, già autorizzate e svolte in locali non in possesso dei requisiti sopraelencati, in occasione di interventi di modifica strutturale, di redistribuzione degli spazi interni, di ristrutturazioni ed ampliamenti, dovranno essere puntualmente adeguati.

## **Articolo 18**

### Requisiti igienici delle attrezzature

- 1 - Le attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività di cui agli articoli 1 e 4, dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:
- a) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiatesta con carta o telo da cambiarsi per ogni persona. Così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini di estetica;
  - b) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia. Quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente dovranno essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in acqua bollente in soluzione antisettica o sterilizzati a mezzo di speciale autoclave o stufe a secco. E' vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata con carta che non offra la massima garanzia di igiene.
- 2 - E' vietato l'uso del piumacciuolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata. A tal fine dovranno usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi dopo l'uso.

## **Articolo 19**

### Norme igieniche per l'esercizio delle attività

- 1 - A tutti gli operatori in attività nei negozi di acconciatore e nei gabinetti di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.
- 2 - E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".
- 3 - Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi devono essere conformi alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.

- 4 - I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

## **Articolo 20**

### Controlli sanitari del personale

- 1 - Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera anche se trattasi del titolare dell'esercizio, se non dopo che, a richiesta dei singoli interessati, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.L.S.S. abbia rilasciato certificato medico di idoneità all'attività.

## **CAPO IV**

### **Orari e tariffe**

#### **Articolo 21**

##### Orari

- 1 - Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
- 2 - E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente comunicato all'Amministrazione comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
- 3 - E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

#### **Articolo 22**

##### Tariffe

- 1 - Il titolare dell'autorizzazione dovrà esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

#### **Articolo 23**

##### Distanze minime tra esercizi

- 1 - L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento e i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra almeno la distanza risultante dalla relazione numerica sotto riportata.

$$\frac{\text{Superficie in mq.}}{\text{n. residenti} \times \text{n. addetti}} = \text{Distanza minima}$$

n. residenti per addetto          n. esercizi in attività

- 2 - Per superficie deve intendersi l'estensione della frazione presa in esame.
- 3 - Con riferimento alla frazione il numero dei residenti è quello risultante dall'Anagrafe della Popolazione residente.
- 4 - La popolazione residente viene incrementata fino al 5% per considerare l'effetto di fluttuazione prodotto dal turismo.
- 5 - Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di:  
un addetto ogni 70 residenti per l'attività di acconciatore;  
un addetto ogni 130 residenti per l'attività di estetista.
- 6 - Sono considerati addetti, ai fini dell'applicazione del presente articolo, il titolare, i soci che prestano la loro opera qualificata, i familiari coadiuvanti, il personale dipendente con esclusione degli apprendisti, il personale che presta la propria opera con contratto di formazione lavoro.
- 7 - La distanza minima, come sopra determinata, è accertata seguendo il più breve percorso pedonale intercorrente fra i punti mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio della stessa tipologia, a prescindere dai passaggi pedonali esistenti sulle strade.
- 8 - Le distanze minime devono essere rispettate sia ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni, sia ai fini dell'autorizzazione al trasferimento nella stessa zona o da altra zona.
- 9 - Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazione per l'esercizio di attività all'interno di "convivenze" quando il servizio è svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse e negli altri casi previsti per legge.
- 10 - La distanza minima per ciascun tipo di attività e per ogni superficie considerata può essere oggetto di revisione da parte del Consiglio Comunale su proposta del Funzionario Dirigente Responsabile del Servizio.
- 11 - Sulla base della formula di cui al punto 1 e dei dati riguardanti la superficie relativa ai Centri abitati di ciascuna frazione, le distanze minime tra esercizi risultano essere le seguenti:

	ACCONCIATORE	ESTETISTE
Zevio	129	176
Santa Maria	171	233
Perzacco	227	310
Bosco	294	401
Volon	290	396
Campagnola	171	233

## CAPO V

### Controlli e sanzioni

#### Articolo 24

## Controlli e sanzioni

- 1 - Gli agenti alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.
- 2 - Le violazioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dai successi commi 3, 4 e 5 del presente articolo, sono punite con una sanzione amministrativa da euro 51 a euro 516, con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 3 - Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla Legge 689/81.
- 4 - Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali è inflitta la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582, secondo le procedure previste dalla Legge 689/81.
- 5 - Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma precedente, una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 1032.

### **Articolo 25**

#### Abusivismo

- 1 - Il Funzionario Dirigente Responsabile del Servizio ordina la cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.
- 2 - Qualora l'ordine non venga eseguito, il Funzionario Dirigente Responsabile del Servizio dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

## **CAPO VI**

### **Norme transitorie e finali**

### **Articolo 26**

#### Conversione delle vecchie autorizzazioni di barbiere e parrucchiere per uomo e donna

- 1 - Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla Legge 161/63 e successive modificazioni assumono la denominazione di "attività di acconciatore".
- 2 - I soggetti che alla data di entrata in vigore della Legge 174/2005 sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti in possesso di abilitazione professionale.
- 3 - I soggetti, che alla data di entrata in vigore della Legge 174/2005 risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della Legge 161/63 e successive modificazioni,

rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.

- 4 - Dalla data di entrata in vigore della Legge 174/2005 le autorizzazioni comunali sono rilasciate esclusivamente per l'esercizio dell'attività di acconciatore.
- 5 - I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l'abilitazione professionale per esercitare l'attività di acconciatore, sono tenuti, in alternativa:
  - a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della Legge 174/2005 l'abilitazione professionale in considerazione delle maturate esperienze professionali;
  - b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 174/2005;
  - c) a sostenere l'esame previsto dall'articolo 3, comma 1, della Legge 174/2005;
- 6 - Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge 174/2005 previa frequenza del corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del punto 5 del presente articolo. Il citato corso può essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica.
- 7 - A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della Legge 174/2005, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività.

## **Articolo 27**

### Sospensione, decadenza dell'autorizzazione

- 1 - L'autorizzazione comunale per l'esercizio delle attività previste dal presente regolamento può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.
- 2 - La decadenza dell'autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.
- 3 - La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare:
  - a) non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui all'articolo 8;
  - b) non dia inizio all'attività entro i termini previsti dall'articolo 10;
  - c) abbia sospeso l'attività per un periodo superiore a novanta giorni senza preventiva autorizzazione del Funzionario Dirigente Responsabile del Servizio.
- 4 - I relativi provvedimenti sono notificati al titolare.
- 5 - La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

## **Articolo 28**

### Provvedimenti d'urgenza

- 1 - Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni contemplate nel precedente articolo 24, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni d'igiene, anche se non previsti dal presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio a norma della Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'autorizzazione, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive o diffuse e non più fisicamente idoneo, l'effettuazione di disinfezioni speciali o straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

## **Articolo 29**

### **Abrogazione norme precedenti**

- 1 - Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia, in particolare il regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 02.07.1993 e successive modifiche (deliberazioni n. 77 del 14.10.1994, n. 42 del 03.07.2001, n. 7 del 06.03.2003 e n. 38 del 20.04.2004).
- 2 - Per quanto espressamente contemplato dal presente regolamento si fa riferimento alle Leggi Statali e Regionali vigenti in materia.